

“Mensa per lavoratori” e attività di vendita per asporto

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

*Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardo al servizio mensa ed alle attività di vendita per asporto.*

Premesse

Considerando che, la Regione Veneto è stata nuovamente inserita nella **“zona arancione”**, rimangono confermate le principali misure dettate dal nuovo DPCM che sostanzialmente richiamano quelle già in essere, salvo il nuovo divieto relativo all’asporto per alcune attività.

Mensa per lavoratori

Confermiamo, che è possibile svolgere il servizio di **“mensa per lavoratori”**, secondo le seguenti indicazioni:

- Presenza di un contratto scritto tra il datore di lavoro e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che preveda lo svolgimento del servizio di ristorazione (“mensa”) che può essere svolto in orario diurno o serale, a favore dei dipendenti dell’impresa datrice di lavoro;
- Elenco nominativo dei lavoratori che possono fruire del servizio (da allegare al contratto);
- Comunicazione dello svolgimento di tale attività, a mezzo PEC o sito UNIPASS, al Comune.

Attività di asporto

Per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 (bar e similari senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'attività di vendita per asporto è consentita solo fino alle ore 18:00.

Il codice Ateco è rilevabile dalla propria visura camerale, nella sezione "Attività, albi, ruoli e licenze" e, ai fini dell'applicazione o meno della prescrizione, occorre considerare esclusivamente l'attività "primaria" o prevalente.

Così, ad esempio, un ristorante/bar che ha come codice primario il 56.10.11 e come codice secondario il 56.3 non è soggetto alla suddetta limitazione. Al contrario, un bar/pasticceria con codice primario 56.30 e codice secondario 47.24 è soggetto alla limitazione e deve pertanto interrompere l'attività di vendita per asporto alle ore 18:00.

Altre disposizioni

Rimangono sospese le attività di **sala giochi** (compresi i giochi all'interno dei pubblici servizi), **sale scommesse, sale bingo e le attività in sale da ballo e discoteche**. Restano chiusi piscine, palestre, teatri, cinema, musei e le mostre, così come rimangono sospesi i convegni e congressi "in presenza". Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica. Sono altresì **vietate le sagre**, le fiere ed analoghi eventi.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. **Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Relativamente al **commercio ambulante**, nei giorni feriali sono consentiti i mercati di tutte le tipologie e tutte le altre forme di commercio su aree pubbliche; nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi i mercati al coperto ad eccezione dei punti vendita di alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici. **La ristorazione con consumo sul posto è sospesa, ad eccezione della vendita per asporto fino alle ore 22:00.**

Distinti saluti